

Adunanza del 20 giugno 1913

Sono presenti: il Vice Presidente Magaldi; i
Consiglieri Anacleto, Beneduce, Clerici, Piretti, Ro-
mini e Verardo e il Direttore Generale Ucci.

È giustificata l'assenza del Consigliere Guerra.

In sostituzione del Presidente Stinger, assente
da Roma, presiede il Vice Presidente Magaldi.

Il Direttore Generale riferisce che da Milano,
ove crasi recato da qualche giorno col Consigliere Guerra
per procedere agli atti di consegna inerenti alle cessioni
dei portafogli della "Reale", della "Popolare", e della
"Union y Fonix Espagnol", egli ha creduto necessario
di venire a Roma per riferire al Consiglio di Am-
ministrazione intorno ad alcune varianti ed aggiunte
chieste dai rappresentanti della "Reale" al compromes-
so per la cessione del portafoglio, approvato dal Con-
siglio d'Amministrazione dello Istituto nella tornata
del 10 gennaio 1913.

Inf

Ricorda come, per l'articolo 3 della convenzione,
la Compagnia è tenuta a trasferire allo Istituto, a co-
pertura delle riserve matematiche: a) la piena proprie-
tà dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato descritti in
apposite elenchi; b) l'ammontare dei prestiti su polisse



accordati dalla Società ai suoi assicurati; e) i crediti ipotecari della Compagnia. Per l'ulteriore differenza fra l'ammontare delle riserve matematiche (deduzione fatta del compenso di cessione accordato dall'Istituto) e l'ammontare di detti valori e crediti, la Compagnia dovrebbe costituirsi debitrice verso l'Istituto, consentendo iscrizione ipotecaria, per un ammontare non superiore ad 11 milioni su tutto il patrimonio immobiliare della Compagnia stessa, risultante dalle cene di stabili allegato alla convenzione e corrispondendo sul credito dello Istituto l'interesse annuo del 4 per cento.

Dai calcoli eseguiti risulta che il credito ipotecario da accendersi a favore dello Istituto Nazionale eccede di poche migliaia di lire la somma di 11 milioni.

Con lo stesso art. 3 del compromesso la Compagnia si obbligava a versare allo Istituto Nazionale, a riduzione del suo debito, l'intero prezzo che essa eventualmente ritraesse dalla vendita di stabili di sua proprietà, con la condizione esplicita che «la vendita degli immobili ipotecati non potrà aver luogo senza che l'Istituto abbia previamente dato il suo consenso per quanto riguarda la determinazione del prezzo.»

Questa condizione, nella adunanza della Assemblea Generale della Società, fu vivamente combattuta da alcuni azionisti, e l'Assemblea fu rinviata alla approvazione

zione definitiva della convenzione esprimendo il voto che essa fosse in questa parte modificata, convenendosi che il consenso dello Stabilimento per la determinazione del prezzo di vendita degli stabili ipotecati non debba mancare quando il prezzo stesso risulti non inferiore a quello in scritto in bilancio al 31 dicembre 1912, e indicato, per ciascuno stabile, nell'elenco allegato alla convenzione.

Dopo tale deliberazione della Assemblea degli azionisti, solo uno degli immobili indicato nell'elenco, quello cioè situato in Via Commao Grossi n. 5, a Milano, il cui valore è indicato nel detto elenco per L. 1.359.254,50, si ammette dai rappresentanti della Reale che il prezzo di vendita non possa essere inferiore a L. 3 milioni; in modo che il valore complessivo indicato nell'elenco sale a più di quindici milioni.

Il Direttore Generale aggiunge che il valore complessivo di bilancio di tutti gli stabili, secondo l'elenco allegato alla convenzione, sarebbe di L. 13.767.118,59, ma anche una stima sommaria fatta a mezzo degli uffici tecnici di Finanza delle varie città dove gli stabili sono situati, lo assegna superiore ai 15 milioni e mezzo.

La Compagnia tende ad evitare che il consenso dello Stabilimento creditore alla determinazione del prezzo possa eventualmente costituire un ostacolo meno giustificabile del atti di alienazione giudicati convenienti dagli Ammi-

nistratori della Compagnia. Poiché sembra da scartarsi l'ipotesi, trattandosi di una società anonima, che si possa verificare la vendita a prezzi inferiori al valore venale e d'altra parte l'interesse dell'Istituto Nazionale trovarsi sufficientemente cautelato elevando a poco più di 15 milioni il prezzo ritraibile dalla vendita; il Direttore Generale è d'avviso che converga allo Istituto di accordare la richiesta variante della convenzione. Tanto più che essa risulta conforme a intese coi negozianti nostri.

Il Consiglio, sentite le comunicazioni del Direttore Generale, consente a voti unanimi che nell'articolo 3 della convenzione per la cessione del portafoglio della Società Lea Reale, la clausola relativa al consenso dello Istituto Nazionale per la determinazione del prezzo di vendita degli immobili ipotecati sia modificata nel senso che l'Istituto non possa negare tale consenso quando il prezzo di vendita risulti non inferiore a quello indicato per i singoli stabili nell'elenco allegato alla convenzione, e che solo per lo stabile situato a Milano in Via Tommaso Grossi n. 5 il consenso dell'Istituto alla vendita dovrà esser dato in quanto il prezzo non sia inferiore a L. 3 milioni, sebbene nell'elenco trovansi riportati il minor valore di L. 1.369.254,50.

Il Direttore Generale riferisce che i rappresentanti della "Reale", invocando accordi verbalmente stabiliti coi negozianti dello Istituto, ed in ispecie col Consigliere Benoduce in occasione di un'ultima sua gita a Milano, hanno dichiarato:

1) che la correzione delle riserve in relazione all'epoca in cui si suppongono avvenuti i sinistri deve essere limitata alle sole assicurazioni a vita intera ed alle temporanee pure, escludendo da tale correzione le assicurazioni miste. Inoltre la correzione deve essere fatta secondo l'ipotesi che i sinistri di ogni anno di calendario si avverino in media al 30 settembre.

2) che la nota divergenza circa il calcolo dei capitali assicurati agli effetti del compenso di cessazione, se cioè nella massa dei capitali assicurati dovessero essere compresi quelli dipendenti da polizze per le quali al 31 dicembre 1912 non era ancora scaduto il termine di un anno per la riattivazione, è stata composta sulle seguenti basi: concessione del compenso, trasferimento delle riserve ed esclusione dello importo dei premi arretrati dal nuovo delle entità trasferibili a copertura della riserva, per le polizze rispetto alle quali trovavasi scaduto al 31 dicembre 1912 il termine di mora di novanta giorni. Rispetto ai premi arretrati relativi al 1912 debbono essere considerati come pertinenti alla Compagnia quelli che una rassicura-

dirj



ad incassare fino alla data della consegna. Le quietanze, invece, che rimarranno ancora da riscuotere alla data della consegna saranno considerate come attività e passate all'Istituto, beninteso a condizioni che per esse, al 31 dicembre 1912, non fosse ancora trascorso il periodo contrattuale di mora.

3) Che per la categoria delle miste speciali (collettive) l'Istituto resta obbligato a mantenere la condizione di polizza secondo la quale gli assicurati hanno diritto di pagare il premio nella misura percentuale iniziale per gli aumenti di capitale assicurato corrispondenti ad aumenti di stipendio.

Il Direttore Generale ritiene che gli accordi verbali invocati dai rappresentanti della Reale, debbano essere oramai mantenuti, perché una discussione a questo riguardo allontanerebbe senza dubbio la stipulazione del contratto. Del resto egli avverte che per la correzione delle riserve in relazione alla scadenza dei sinistri non vi è clausola specifica nel compromesso, e per le miste speciali tratterebbe di un errore verificatosi in alcune assicurazioni collettive, con effetti che possono dirsi limitati. Rimane la questione più grave del calcolo dei capitali assicurati, che forma oggetto di molta discussione coi rappresentanti della Reale, discussione che venne definita dal Consigliere Bonasua nel modo sopra detto.

Il Consigliere Beneduce chiarisce e conferma gli accordi verbali intervenuti fra i rappresentanti della Reah e la Commissione dei negozianti dello Istituto; ma è d'avviso che tali particolari, per la loro indole essenzialmente tecnica, non offrano conveniente materia ad una formale deliberazione del Consiglio.

Il Direttore Generale avverte finalmente che i rappresentanti della Reah intendono che la risoluzione delle accennate questioni risulti dal contratto, al quale scopo è stata anche formulata una nota esplicativa tecnico-contabile, da allegarsi al contratto medesimo.

Il Consiglio prende atto delle informazioni date dal Direttore Generale e confermate dal Consigliere Beneduce.

Dopo di ciò, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza.

Il Presidente del Consiglio
 Donato Longhi

Il Direttore Generale
 C. Rossi

Il Consigliere Segretario
 G. Cipriani Spensore

